



COMUNE DI ATZARA

PAESAGGI RURALI STORICI D'ITALIA

Provincia di Nuoro

*** UFFICIO SERVIZI SOCIO-CULTURALI ***

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it – servizi.sociali@pec.comune.atzara.nu.it

Prot. n. 6616

Atzara, lì 05.11.2021

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL REIS D.G.R. N. 34/25 DEL 11.08.2021 – LINEE GUIDA 2021/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che in esecuzione della propria determinazione n. 111/305 del 11.11.2021 è stato approvato il presente avviso;

Art. 1 - Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, dei beneficiari della misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale - "Agiudu torrau") introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016, nel rispetto delle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021.

Art. 2 – Tipologia di intervento

Con la misura regionale REIS (Reddito di Inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica ed è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato, definito con il nucleo familiare beneficiario, finalizzato al superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 5 delle soprarichiamate Linee Guida.

Il Comune di ATZARA dà applicazione al REIS nel rispetto delle priorità e dei principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare del sussidio economico secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021.

Il Comune effettua direttamente l'erogazione delle risorse ai destinatari, rispettando le priorità previste dalla Regione e secondo graduatorie comunali che verranno predisposte sulla base dei criteri indicati nei successivi punti.

Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara
0784/65205 int. 4
P.I.00162890917

email: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
email: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Art. 3 Durata dell'intervento

Il beneficio verrà concesso per n. 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Art. 4 – Incompatibilità e Deroghe tra Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza e REIS

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), anche nella forma della Pensione di Cittadinanza (PdC), e il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) sono incompatibili, pertanto il soggetto che percepisce il RdC o PdC non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS non può essere ammessa se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

1. l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC o PdC, non abbia presentato domanda;
2. l'istante è stato ammesso al RdC o PdC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

Art. 5 – Deroghe

1. L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del "Reddito di Cittadinanza", con importi fino ai € 100,00 mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.
2. Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori di RDC con minori, la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Qui di seguito si riporta la tabella con gli importi mensili massimi del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	€ 100,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1)
Nuclei con 1 minore	€ 200,00	
Nuclei con 2 minori	€ 300,00	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2)
Nuclei con 3 minori	€ 400,00	
Nuclei con 4 o + minori	€ 455,00	

In tali fattispecie (a, b) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23, allegata al presente avviso.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie non vi sia certezza in merito alla quota di sussidio RdC spettante al beneficiario, l'ufficio competente inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria RdC.

Art. 6 Requisiti di Partecipazione

Il richiedente, a pena di esclusione, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono accedere alla misura i residenti presso il territorio del Comune di ATZARA in possesso dei seguenti requisiti:

✦ **cittadinanza:**

- Cittadini Italiani o di uno degli Stati membri;
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

✦ **Residenza:**

- Essere residente nel comune di Atzara;

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Art. 7 – Requisiti d'accesso

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i, ossia nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi e registrate da almeno sei mesi, in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) inferiore a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo, i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4, ai sensi del paragrafo 1.2 delle Linee Guida REIS, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componente	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componente	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componente	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componente	1,90	2.080,40	24.964,80

6 componente	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e+ componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- A. autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- B. navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Art. 8 – Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Per l'erogazione del REIS è prevista una prima scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi REIS sono definiti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (risultante dallo Stato di famiglia) e variano in base alle priorità ISEE, come indicate all'interno delle Linee Guida approvate dalla RAS, così come di seguito specificato:

Priorità 1: ISEE da euro 0 a 3.000

Numero componenti	Importo mensile
1	€ 275,00
2	€ 350,00
3	€ 425,00
4 e superiori a 4	€ 455,00

Priorità 2: ISEE da euro 3.001 a 6.000

Numero componenti	Importo mensile
1	€ 225,00
2	€ 300,00
3	€ 375,00
4 e superiori a 4	€ 405,00

Priorità 3: ISEE da euro 6.001 a 9360 esclusi

Numero componenti	Importo mensile
1	€ 100,00
2	€ 175,00
3	€ 250,00
4 e superiori a 4	€ 325,00

Priorità 4 ISEE euro 9.361 -12.000

Numero componenti	Importo Mensile
1	€ 90,00
2	€ 165,00
3	€ 240,00
4 o più	€ 270,00

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare, in base alle seguenti sub-priorità:

1. famiglie senza dimora, anche se formate da un solo componente;
2. famiglie composte da 6 persone e più (come risultante dallo stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

A parità di condizioni, all'interno di ciascuna sotto-priorità, sarà data precedenza al nucleo con ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, all'istanza con numero di protocollo inferiore

Art. 9 – I progetti personalizzati di Inclusione attiva

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle disposizioni regionali in materia.

“L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica”, pertanto il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, lo stesso può essere gestito come appresso indicato:

1. in caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri ente, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale Comunale;
2. qualora il progetto personalizzato prevede interventi integrati particolarmente complessi, come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione la sua predisposizione è in capo all'Equipe multidisciplinare negli uffici di piano negli ambiti PLUS di Sorgono, Per quelle situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale viene prevista la partecipazione dei CPI nelle equipe multidisciplinari;
3. nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa è l'ASPAL a definire il percorso d'inclusione.

Si precisa che il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non il singolo componente. Il progetto quindi è definito dall'Equipe multidisciplinare e/o Servizio Sociale a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Sono esonerati dal vincolo della partecipazione al progetto di inclusione attiva i seguenti target:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1993 e della L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva

per quanto qui non espressamente indicato si rimanda alle linee guida.

Art. 10. Progetti sperimentali. Famiglie con minori

La Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori.

Si distinguono di seguito due possibili interventi:

- A. dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.
- B. percorsi di *Sostegno alla Genitorialità* a favore di famiglie in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita, qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambi gli interventi potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

Art. 11. Servizi a favore della collettività

Nell'ipotesi in cui il Servizio Sociale Professionale attivi nei confronti del beneficiario Reis un progetto a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza dovranno essere stipulati specifici accordi.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del Reis nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 12. I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli. Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione attiva. Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Art. 13. Obblighi del beneficiario

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità del presente avviso. E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del REIS, il progetto di inclusione attiva deve pertanto essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico, pena la **sospensione** dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, pertanto è prevista la sospensione dell'erogazione del contributo nei seguenti casi:

- mancata partecipazione dei beneficiari a percorsi di politiche attive del lavoro;
- rifiuto di più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dei servizi sociali comunali;
- mancato adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Come suddetto la durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (6) mesi.

Non si procederà alla sospensione nell'ipotesi di gravi e comprovati motivi.

Si procederà alla **revoca** del contributo immediata nei seguenti casi:

- qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, e omettano di informare immediata il Servizio Sociale;
- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il servizio sociale professionale o l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 14. Modalità di utilizzo del sussidio economico.

I sussidi economici:

- a. non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo;
- b. non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare. Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda Reis. Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari. Per i beneficiari rientranti nelle deroghe previste non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di € 3.000,00 destinata ai progetti di inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di inclusione attiva è, infatti, quello definito in relazione al RdC.

Art. 15. Dove e quando presentare le domande

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente della famiglia, preferibilmente dal c.d. intestatario della scheda di Famiglia e/o da colui/colei che gestisce il reddito della stessa. A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi.

La domanda di partecipazione, deve essere direttamente compilata sul sito del comune di Atzara redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, e fatta pervenire, pena esclusione, entro le ore 23:50 del 30.11.2021 (termine perentorio) con le seguenti modalità:

1. compilazione modulo on-line, link: <http://atzara.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/622385>
2. compilazione attraverso l'uso dello smartphone/cellulare utilizzando l'app MYCITY (scaricarla dall'app *play store*);
3. per qualsiasi problema rivolgersi all'ufficio servizi socio-culturali del comune di Atzara solo ed esclusivamente al numero 0784/65205 int. 4 o al cell. servizio 3478395631 contattabile nei soli orari d'ufficio, l'ufficio provvederà a fornire tutte le informazioni, le istruzioni e il supporto necessario alla compilazione.

Si precisa che l'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando la modulistica on-line e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta dalla stessa, ovvero, a PENA DI ESCLUSIONE:

1. Certificazione ISEE (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
2. 3) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti di partecipazione).
3. fotocopia del documento di identità del richiedente (fronte e retro);
4. dichiarazione per isee uguale a zero.

Art. 16. Modalità di utilizzo del sussidio economico

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare. Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda Reis. Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari. Per i beneficiari rientranti nelle deroghe previste all'interno dell'art. 1 del presente bando non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di € 3.000,00 destinata ai progetti di inclusione attiva. Per tali beneficiari il progetto di inclusione attiva è, infatti, quello definito in relazione al RdC.

Art. 17. Controlli.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decadrà dai benefici concessi, pertanto saranno svolti accertamenti d'ufficio su tutti gli aventi diritto al contributo, sulle dichiarazioni rese, nella misura minima del 5% dei titolari. Le istanze da sottoporre a controllo saranno individuate mediante sorteggio effettuato in seduta aperta al pubblico con applicativo online. Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga

oggetto di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi, per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, dovrà verificare la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, influirà sull'esito della graduatoria.

Concluso l'esame dei ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 18. Elenco Beneficiari: Graduatoria e sua pubblicazione

Alla scadenza indicata si procederà all'istruttoria delle domande che saranno valutate in ordine cronologico sulla base della presentazione delle stesse.

Agli interessati sarà comunicato l'accoglimento o meno delle domande attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, omettendo i dati identificativi dei richiedenti e indicando esclusivamente i numeri di protocollo e le date con le quali le istanze sono state acquisite al protocollo generale del Comune e l'importo assegnato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Atzara NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

Compatibilmente con le risorse disponibili trasferite dalla Regione, le istanze verranno valutate e inserite in apposita graduatoria secondo gli ordini di priorità. Si specifica che le graduatorie saranno stilate come appresso indicato:

1. ammessi al beneficio REIS;
2. ammessi al beneficio REIS con riserva;
3. non ammessi al beneficio REIS.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande rientranti nella medesima priorità, saranno ammesse al beneficio secondo il seguente, ulteriore, ordine:

1. precedenza alle domande con importo ISEE inferiore;
2. a parità di ISEE, verrà data precedenza alle richieste pervenute dai nuclei familiari più numerosi;
3. in caso di ulteriore, persistente parità, avrà precedenza il richiedente più anziano.

Il possesso dei criteri di precedenza verrà verificato con riferimento ai dati risultanti dalle specifiche situazioni anagrafiche. Qualora vi siano incongruenze rispetto alla situazione di fatto, questa Amministrazione comunale provvederà a segnalarle agli uffici di competenza.

Art. 19. Cause di Esclusione

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 7 concordati con il Servizio Sociale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Via Vittorio Emanuele 37
08030 Atzara
0784/65205 int. 4
P.I.00162890917

email: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
email: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Art. 20. Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 21. Responsabile del Procedimento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Atzara – Ufficio Servizi socio-culturali Responsabile del procedimento Dott.ssa Tiziana Faedda che potrà essere contattata al numero di tel. 0784/65205 int. 4, o mezzo mail: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it.

Art. 22. Informativa sull'uso dei dati personali del dichiarante

Nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al D. LGS. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata, il trattamento dei dati personali è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso il Comune di Atzara, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predetti finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati, compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica Titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Atzara. Il Responsabile del trattamento dei dati è Dr. Alessandro Corona.

Art. 23. Norma Finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

D.ssa Tiziana Amelia Faedda

